




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

A.S. 1429-A

Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione e le modifiche approvate dal Senato in sede referente

14 luglio 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

A.S. 1429-A

Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione e le modifiche approvate dal Senato in sede referente

14 luglio 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Istituzioni

☎ 066760-3855/066760-9475– ✉ st_3855@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: TAF emend_comm_ Senato_agg_14_07_2014

RAFFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE, LE MODIFICHE APPORTATE DAL DISEGNO DI LEGGE A.S. 1429 E IL TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPROVATE DALLA 1^A COMMISSIONE

Nella tabella che segue il testo vigente della Costituzione è posto a confronto con quello risultante dalle modifiche proposte dal disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, A.S. 1429, adottato come testo base (seconda colonna) e con quello approvato dalla 1^a Commissione del Senato in sede referente (terza colonna).

Nella seconda colonna è indicato in carattere corsivo l'articolo del ddl e in carattere **grassetto** le modifiche apportate al testo della Costituzione vigente.

Nella terza colonna è indicato in carattere corsivo l'emendamento approvato in sede referente, in carattere **grassetto** le modifiche apportate al testo della Costituzione vigente e, all'interno di tali modifiche, sono evidenziate in **grassetto corsivo** le differenze rispetto al testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1429.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI Art. 48	Art. 48	Art. 48
	<i>art. 32, co. 1</i>	<i>art. 37, co. 1</i>
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati , alla quale sono assegnati seggi nel numero	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati , alla quale sono assegnati seggi nel numero

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p>norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.</p>	<p>stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p>stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p> <p><i>Identico</i></p>
<p>PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</p> <p>TITOLO I IL PARLAMENTO</p> <p>Sezione I Le Camere</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55</p> <p style="text-align: right;">art. 1</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.</p> <p>Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.</p> <p>La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.</p> <p>Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55</p> <p style="text-align: right;">art. 1</p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 1.1000 (Relatori)¹</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 1.1000/45 (Cociancich ed al.)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 1.1000/57 (Monassero ed al.)</i></p> <p><i>Identico (al testo vigente della Costituzione)</i></p> <p>Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.</p> <p>La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.</p> <p>Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di</p>

¹ L'emendamento prevede conseguentemente che nel testo ovunque ricorrono le parole "Senato delle autonomie" siano sostituite con "Senato della Repubblica".

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p>raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. <i>Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni</i>, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, <i>controlla e valuta le</i> politiche pubbliche. <i>Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 56</i></p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p> <p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 56</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 56</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 57</i></p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 57</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 2</i></p> <p>Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 57</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 2</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 2.1000 t. 3 corr. (Finocchiaro, relatrice)</i></p> <p>Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.</p>	<p>dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.</p> <p>Abrogato</p> <p>Abrogato</p> <p>Abrogato</p> <p>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.</p> <p>La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.</p>	<p><i>possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.</i></p> <p><i>I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.</i></p> <p>Abrogato</p> <p><i>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.</i></p> <p><i>La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</i></p> <p>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.</p> <p><i>Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
		composizione di ciascun Consiglio. <i>Vedi art. 59 Cost.</i>
<i>Art. 58</i> I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.	<i>Art. 58</i> Abrogato Abrogato	<i>Art. 58</i> Abrogato Abrogato
<i>Art. 59</i> È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	<i>Art. 59</i> <i>Identico</i> Abrogato	<i>Art. 59</i> <i>Identico</i> <i>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.</i>
<i>Art. 60</i> La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere	<i>Art. 60</i> <i>art. 3</i> La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere	<i>Art. 60</i> <i>art. 4</i> La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra	prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
<i>Art. 61</i>	<i>Art. 61</i>	<i>Art. 61</i>
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	<i>art. 32, co. 4</i> L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.	<i>art. 37, co. 3</i> L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.
<i>Art. 62</i>	<i>Art. 62</i>	<i>Art. 61</i>
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	<i>art. 32, co. 5</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i> Abrogato	<i>art. 37, co. 4</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i> Abrogato
<i>Art. 63</i>	<i>Art. 63</i>	<i>Art. 63</i>
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>	<i>art. 5</i> <i>Identico</i>
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il	<i>Identico</i>	<i>Em. 3.0.1000 testo2 (Relatori)</i> Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali. <i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.		
<i>Art. 64</i>	<i>Art. 64</i>	<i>Art. 64</i>
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>Identico</i>	art. 32, co. 6 <i>Identico</i>
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere , hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
		<i>Em. 3.0.1001 (Relatori)</i> Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.
		<i>Em 3.0.38 (Battista ed al.)</i> I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
<i>Art. 65</i>	<i>Art. 65</i>	<i>Art. 65</i>
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p style="text-align: center;">Art. 66</p> <p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66</p> <p style="text-align: right;">art. 4</p> <p>La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>Il Senato delle Autonomie verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato delle Autonomie da parte del suo Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66</p> <p style="text-align: right;">art. 7 Em. 4.1000 (Relatori)</p> <p>La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>Il Senato della Repubblica giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p style="text-align: right;">art. 5</p> <p>I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p style="text-align: right;">art. 8</p> <p>I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p style="text-align: right;">art. 6</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p style="text-align: right;">art. 6</p> <p><i>Em. 6.1000 (Relatori) 6.2 (Verducci et al.), 6.3 (Paolo romani et al.), 6.4 (Minzolini), 6.6 (Caliendo), 6.8 (Candiani et al.), 6.9 (Orellano et al.), 6.10 (Bencini, Campanella), 6.11 (Centiano, Bisinella), 6.12 (Zeller et al.), 6.13 (Maran, Susta) e 6.14 (Mario Mauro)</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico (al testo vigente della Costituzione)</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>	<p>previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>	<p><i>Identico (al testo vigente della Costituzione)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p style="text-align: right;">art. 9</p> <p>I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge</p>
<p style="text-align: center;"><i>Sezione II La formazione delle leggi</i></p>		
<p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.</p> <p>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p style="text-align: right;">art. 10</p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 8.1000 (Relatori)</i></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo,</p>

<p>Costituzione: testo vigente</p>	<p>Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429</p>	<p>Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429</p>
	<p>sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, <i>terzo comma</i>, 114, <i>terzo comma</i>, 117, <i>commi secondo, lettere p) e u)</i>, quarto, sesto e decimo, 118, <i>quarto comma</i>, 119, 120, <i>secondo comma</i>, e 122, <i>primo comma</i>, <i>nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</i>, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, <i>quarto comma</i>, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al <i>comma precedente</i> si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p>	<p>sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato <i>della Repubblica</i> non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, <i>terzo comma</i>, 117, <i>commi secondo, lettera u)</i>, quarto, <i>quinto e nono</i> 118, <i>quarto comma</i>, 119, 120, <i>secondo comma e 132, secondo comma</i>, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato <i>della Repubblica</i> solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, <i>quarto comma</i>, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato <i>della Repubblica</i> che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al <i>comma precedente</i> si applicano solo qualora il Senato <i>della Repubblica</i> abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Il Senato <i>della Repubblica</i> può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p style="text-align: center;"><i>Art. 71</i></p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 71</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 9</i></p> <p>Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 71</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 11</i></p> <p>Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.</p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 9.1000 (testo 2) (Relatori)</i></p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno duecentocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 72</i></p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 72</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 10</i></p> <p>Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 72</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 12</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 10.1000 (testo 2) (Relatori)</i></p> <p>Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p>Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138.</p> <p>Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.</p>	<p>Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p> <p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.</p> <p>Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.</p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 10.1000/20 (Palermo et al.)</i></p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>La procedura normale di esame e di approvazione</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.		diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti , per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p> <p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p style="text-align: right;">art. 13 Em. 10.0.1000 (Relatori) Em. 10.0.1000/10 (Pegorer et al.)</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.</p> <p style="text-align: right;">art. 37, co. 5</p> <p>Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p><i>Identico</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.		
<p style="text-align: center;"><i>Art. 74</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 74</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 11</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.</p> <p>Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 74</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 14</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 11.1000 (Relatori.)</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni.</p> <p>Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.</p> <p>Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 75</i></p> <p>È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 75</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 75</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 15</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 11.0.1000 (Relatori), sub. /54 t. 2 (relatori)</i></p> <p>È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori.</p> <p>La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.	<i>Identico</i>	<i>maggioranza dei voti validamente espressi. Identico</i>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 76</i></p> L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.	<p style="text-align: center;"><i>Art. 76</i></p> <i>Identico</i>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 76</i></p> <i>Identico</i>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 77</i></p> Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	<p style="text-align: center;"><i>Art. 77</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 12</i></p> Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato	<p style="text-align: center;"><i>Art. 77</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 16 Em. 12.1000 (Relatori)</i></p> Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, ultimo comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
	<p>illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p> <p>I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.</p> <p>L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.</p>	<p>illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p> <p>I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.</p> <p>L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato <i>della Repubblica</i> entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.</p> <p><i>Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 78</i></p> <p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 78</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 13</i></p> <p>La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 78</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 17</i></p> <p>La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 79</i></p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 79</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 14</i></p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 79</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 18</i></p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p style="text-align: center;"><i>Art. 80</i></p> <p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 80</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 15</i></p> <p>La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 80</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 19</i></p> <p>La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 81</i></p> <p>Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 81</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 32, co. 8</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 81</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 37, co. 6</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 82</i></p> <p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 82</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 16</i></p> <p>La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>art. 20</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 16.1000 (relatori)</i></p> <p>La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.</p> <p>A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 83</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 83</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 17</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Abrogato</p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 83</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 21</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 17.23 (Gotor et al.) t. 2</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Abrogato</p> <p><i>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
maggioranza assoluta.		maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
<i>Art. 84</i>	<i>Art. 84</i>	<i>Art. 84</i>
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Art. 85</i>	<i>Art. 85</i>	<i>Art. 85</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	<i>Identico</i>	<i>art. 22</i> <i>Em. 18.1000 (relatori)</i>
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali , per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione , l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione , l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova.
<i>Art. 86</i>	<i>Art. 86</i>	<i>Art. 86</i>
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni	<i>art. 23</i> <i>Em. 18.1000 (relatori)</i> Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p>	<p>caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.</p>	<p>caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 87</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 87</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 32, co. 9</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 87</i></p> <p style="text-align: right;"><i>art. 37, co. 7</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.</p> <p><i>Identico (al testo vigente della Costituzione)</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p>Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>Camera dei deputati.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p>Camera dei deputati.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<i>Art. 88</i>	<i>Art. 88</i>	<i>Art. 88</i>
<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p> <p><i>Identico</i></p>
<i>Art. 89</i>	<i>Art. 89</i>	<i>Art. 89</i>
<p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p> <p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<i>Art. 90</i>	<i>Art. 90</i>	<i>Art. 90</i>
<p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p> <p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<i>Art. 91</i>	<i>Art. 91</i>	<i>Art. 91</i>
<p>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p style="text-align: center;">TITOLO III IL GOVERNO Sezione I Il Consiglio dei Ministri Art. 92</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p> <p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.</p>	Art. 92	Art. 92
<p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	Art. 93	Art. 93
<p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> <p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	Art. 94	Art. 94
	art. 21	art. 25
	<p>Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.</p> <p>La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.</p> <p>La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p><i>Art. 95</i></p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.</p> <p>I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p> <p>La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.</p>	<p><i>Art. 95</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>Art. 95</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p><i>Art. 96</i></p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p><i>Art. 96</i></p> <p><i>art. 22</i></p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p><i>Art. 96</i></p> <p><i>art. 26</i></p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>
<p><i>Art. 97</i></p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con</p>	<p><i>Art. 97</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>Art. 97</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.		
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge,	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Art. 98</i>	<i>Art. 98</i>	<i>Art. 98</i>
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Art. 99</i>	<i>Art. 99</i>	<i>Art. 99</i>
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.	Abrogato	<i>art. 23</i> Abrogato
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono	Abrogato	<i>art. 27</i> Abrogato

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>attribuite dalla legge.</p> <p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>	Abrogato	Abrogato
<p style="text-align: center;"><i>Sezione II</i> <i>La Pubblica Amministrazione</i> [...] <i>Sezione III</i> <i>Gli organi ausiliari</i> [...] TITOLO IV LA MAGISTRATURA <i>Sezione I</i> <i>Ordinamento giurisdizionale</i> [...] <i>Sezione II</i> <i>Norme sulla giurisdizione</i> [...] TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI</p>	<p style="text-align: right;"><i>art. 32, co. 10</i></p> <p>LE REGIONI, LE CITTA' METROPOLITANE E I COMUNI</p>	<p style="text-align: right;"><i>art. 37, co. 8</i></p> <p>LE REGIONI, LE CITTA' METROPOLITANE E I COMUNI</p>
<p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello</p>	<p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p style="text-align: right;"><i>art. 24</i></p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p style="text-align: right;"><i>art. 28</i></p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p><i>Identico</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
Stato disciplina il suo ordinamento. <i>Art. 115</i> <i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	<i>Art. 115</i>	<i>Art. 115</i>
<i>Art. 116</i> Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti , sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	<i>Art. 116</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i> Abrogato	<i>Art. 116</i> <i>art. 25</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i> <i>art. 29</i> <i>Em. 25.1000 (Relatori)</i> <i>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</i>
<i>Art. 117</i> La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti	<i>Art. 117</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i> dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti	<i>Art. 117</i> <i>art. 26</i> <i>art. 30</i> <i>Em. 26.1000 (Relatori)</i> La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. <i>Identico (al testo vigente della Costituzione)</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p>materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p>	<p>materie e funzioni:</p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie</p> <p>f) <i>Identica</i></p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;</p> <p>h) <i>Identica</i></p> <p>i) <i>Identica</i></p> <p>l) <i>Identica</i></p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del</p>	<p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) <i>identica</i></p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;</p> <p>h) <i>Identica</i></p> <p>i) <i>Identica</i></p> <p>l) <i>Identica</i></p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>	<p>lavoro;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) previdenza sociale; ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;</p> <p>p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p> <p>r) <i>Identica</i></p> <p>s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;</p> <p>u) norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p> <p>v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili,</p>	<p>sicurezza del lavoro;</p> <p>n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;</p> <p>p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p> <p>r) <i>Identica</i></p> <p>s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;</p> <p>u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p> <p>v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili,</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>di interesse nazionale e internazionale.</p> <p>Abrogato</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.</p>	<p>di interesse nazionale e internazionale.</p> <p>Abrogato</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale,</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,</p>	<p>Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o <i>funzioni</i> non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.</p> <p>Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché</i> in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato</p> <p>Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica <i>ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Em. 25.1000 (Relatori)</i></p> <p>Soppresso</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p>partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p><i>Art. 118</i></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e</p>	<p><i>Art. 118</i></p> <p><i>art. 27</i></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla</p>	<p><i>Art. 118</i></p> <p><i>art. 31</i></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p> <p>I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p> <p>I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>
<p><i>Art. 119</i></p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la</p>	<p><i>Art. 119</i></p> <p><i>art. 28</i></p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al</p>	<p><i>Art. 119</i></p> <p><i>art. 32</i></p> <p><i>Em. 28.100 (Relatori) Sub./13 t. 2 (Sacconi et al.), /12 t. 2 (Bisinella et al)</i></p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1ª Commissione all'A.S. 1429
<p>Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p style="text-align: right;">art. 32, co. 11</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p style="text-align: right;">art. 33 e 37, co. 11 Em. 28.0.1000</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Il Governo, acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 121</p> <p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 121</p> <p style="text-align: right;">art. 32, co. 12</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 121</p> <p style="text-align: right;">art. 37, co. 12</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.</p> <p><i>Identico</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Art. 122</i>	<i>Art. 122</i>	<i>Art. 122</i>
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati , ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati , ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Art. 123</i>	<i>Art. 123</i>	<i>Art. 123</i>
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p>la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p> <p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p><i>Art. 124</i> <i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i></p>		
<p><i>Art. 125</i> Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p>	<p><i>Art. 125</i> <i>Identico</i></p>	<p><i>Art. 125</i> <i>Identico</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p style="text-align: right;">art. 30</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato delle Autonomie.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p style="text-align: right;">art. 35</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 127</p> <p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 127</p> <p><i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 127</p> <p><i>Identico</i></p>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Art. 128 [[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]		
Art. 129 [Abrogato dalla legge cost. 3/2001]		
Art. 130 [Abrogato dalla legge cost. 3/2001]		
Art. 131 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.		
<i>Art. 132</i>	<i>Art. 132</i>	<i>Art. 132</i>
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Art. 133</i>	<i>Art. 133</i>	<i>Art. 133</i>
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e	Abrogato <i>Identico</i>	Abrogato <i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
denominazioni.		
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I <i>La Corte Costituzionale</i>		
Art. 134	Art. 134	Art. 134
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	<i>Identico</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i>	<i>Identico</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i> <i>Identico</i>
		<i>art. 13, co. 2</i> <i>Em. 10.0.1000 (Relatori)</i> La Corte costituzionale giudica altresì sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
Art. 135	Art. 135	Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di	La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie. <i>Identico</i>	La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. <i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.		
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
<i>Art. 136</i>	<i>Art. 136</i>	<i>Art. 136</i>
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Art. 137</i>	<i>Art. 137</i>	<i>Art. 137</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali</i>		
<i>Art. 138</i>	<i>Art. 138</i>	<i>Art. 138</i>
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo risultante dalle modifiche proposte dall'A.S. 1429	Costituzione: testo risultante dalle modifiche approvate dalla 1^a Commissione all'A.S. 1429
<p data-bbox="465 341 562 363"><i>Art. 139</i></p> <p data-bbox="219 376 806 427">La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>	<p data-bbox="1070 341 1160 363"><i>Art. 139</i></p> <p data-bbox="824 376 920 399"><i>Identico</i></p>	<p data-bbox="1675 341 1765 363"><i>Art. 139</i></p> <p data-bbox="1429 376 1525 399"><i>Identico</i></p>

Em. 2.1000 t. 3 corr. (Finocchiaro, relatrice) subem. t.2/31 t. 2 (Zeller et al.); t. 2/111 t. 2 (Palermo et al.); t. 2/113 (Zeller et al.); em. 33.183 t.2 (Zeller et al)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio.

2. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano, Autonome Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

3. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dell'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge

<p>1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><i>i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.</i></p>
<p>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>3. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i propri componenti, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>4. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, i sindaci di ciascuna regione sono convocati in collegio elettorale dal Presidente della giunta regionale, ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i componenti del collegio medesimo, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della giunta regionale.</p>	<p><i>5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della giunta regionale o provinciale.</i></p>
<p>6. La legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato</p>	<p><i>6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come</i></p>

dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.

8. Sino alla data della prima elezione del Senato delle Autonomie ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui commi 3 e 4 si applicano anche per il caso di sostituzione dei senatori conseguente alla cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie.

10. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge.

11. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato delle Autonomie.

12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 26 della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

Soppresso

Soppresso

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del *Senato della Repubblica*.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato *della Repubblica*.

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come *modificato* dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.

11. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti *sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome*.

12. *Entro diciotto mesi dal termine di applicazione di cui l'articolo 40, comma 1, secondo periodo, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, prevedendo un termine effettivo non inferiore a 180 giorni per la*

raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di referendum.

13. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 12, si applica l'articolo 75 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge.

Art. 34

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.

Art. 39

Em. 34.1000 (Relatori)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

Identico

Em. 34.26 (Sposetti et al.)

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i

rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

Em. 34.2000 (Finocchiaro, relatrice)

4. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.

Em. 2.0.1000 (Relatori)

5. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Em. 11.0.1000 (Relatori), sub. /54 t. 2 (relatori)

6. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di novanta giorni, da almeno quattrocentomila elettori.

Art. 35

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, che sono di immediata applicazione.

Art. 40

Subem. 2.1000 t. 2/136 t. 2 (Paolo Romani et al.)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione..